

COMMISSIONE III

AFFARI ESTERI — EMIGRAZIONE

XI.

SEDUTA DI VENERDÌ 8 LUGLIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCELBA

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		
Senatori PASTORE ed altri: Estensione delle disposizioni della legge 30 giugno 1956, n. 775, istitutiva di un « ruolo speciale transitorio ad esaurimento » presso il Ministero degli affari esteri (<i>Approvato dalla III Commissione permanente del Senato</i>). (1870)	49	
PRESIDENTE	49, 50	
BRUSASCA, <i>Relatore</i>	50	
BELTRAME	50	
RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	50	
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Elevazione del contributo al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per gli anni 1958 e 1959 e concessione di un contributo al Fondo speciale progetti per l'assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati per l'anno 1959 (<i>Approvato dalla III Commissione permanente del Senato</i>). (2290)	50	
PRESIDENTE	50, 51	
CANTALUPO <i>Relatore</i>	50	
RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	51	
Norme sull'indennità ministeriale al personale delle cariche direttive del Ministero degli affari esteri (<i>approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>). (2293)	51	
PRESIDENTE	51	
		BRUSASCA, <i>Relatore</i> 51
		RUSSO, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> 51
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 52
		La seduta comincia alle 10.
		VECCHIETTI, <i>Segretario</i> , dà lettura del processo verbale della seduta precedente.
		(<i>È approvato</i>).
		Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Pastore ed altri: Estensione delle disposizioni della legge 30 giugno 1956, n. 775, istitutiva di un « ruolo speciale transitorio ad esaurimento » presso il Ministero degli affari esteri (Approvata dalla III Commissione permanente del Senato) (1870).
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Pastore ed altri: « Estensione delle disposizioni della legge 30 giugno 1956, n. 775, istitutiva di un " ruolo speciale transitorio ad esaurimento " presso il Ministero degli affari esteri ».
		Il provvedimento è stato già approvato dalla III Commissione permanente del Senato.
		L'onorevole Brusasca, Relatore in sostituzione dell'onorevole Pintus, passato ad altra

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1960

Commissione, darà lettura di un nuovo testo concordato con la Commissione affari costituzionali, che, come i colleghi ricordano, ha espresso un parere vincolante sulla materia.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Brusasca, relatore.

BRUSASCA, *Relatore*. Do lettura del nuovo testo:

ART. 1.

« Le disposizioni della legge 30 giugno 1956, n. 775, sono estese agli impiegati locali assunti in base al regio decreto 18 gennaio 1943, n. 23, dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, dopo il 4 giugno 1944 e non oltre il 31 dicembre 1956, tra i cittadini italiani residenti all'estero, i quali, dopo il 28 ottobre 1922 siano stati perseguitati a seguito dell'attività politica da loro svolta contro la dittatura fascista e siano pertanto espatriati. Lo stesso beneficio è concesso agli impiegati locali coniugi o vedovi di perseguitati che siano pure essi espatriati.

Il beneficio di cui al precedente comma è attribuito agli impiegati locali suddetti in servizio al momento dell'entrata in vigore della precitata legge del 30 giugno 1956, n. 775, anche se posteriormente licenziati per compiuti limiti di età, purché abbiano compiuto o compiano, dieci anni di servizio utile, ai fini della pensione, compreso il servizio non di ruolo, da riscattare ai sensi dell'articolo 13 della suddetta legge 30 giugno 1956, n. 775.

Il periodo di servizio maturato agli effetti del trattamento di quiescenza da tali impiegati, all'atto del loro collocamento a riposo, per limiti di età, viene considerato equivalente, se inferiore, a venti anni di servizio pensionabile.

Gli impiegati dovranno, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presentare domanda al Ministero degli affari esteri, chiedendo la cennata estensione di cui al comma precedente ».

ART. 2.

« Il riconoscimento della qualifica, previsto dal primo comma dell'articolo 1, è devoluto alla commissione istituita dall'articolo 8 della legge 10 marzo 1955, n. 96, integrata, a questi effetti, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri ».

ART. 3.

« Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge, verranno caricate sui capitoli 7 e 48 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri ».

Poiché si tratta di un nuovo testo che compendia, in tutti i punti, il contenuto del testo originario, propongo che la Commissione prosegua la discussione su questo nuovo testo. Si tratta, come è noto, di un provvedimento a favore di ben individuate persone, le quali verrebbero ad usufruire dei benefici della legge stessa, in virtù del loro passato antifascista.

BELTRAME. Nel dichiarare che consento, in linea di massima, con quanto viene stabilito nel nuovo testo, letto dal relatore, e che raccoglie tutti i concetti contenuti nella proposta di legge originaria, vorrei, tuttavia, chiedere un breve rinvio, per approfondire lo studio del testo presentato.

RUSSO, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo concorda con la proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Beltrame di un rinvio, per consentire un esame e uno studio più approfonditi del nuovo testo di cui ha dato testé lettura l'onorevole relatore.

(È approvata).

Discussione del disegno di legge: Elevazione del contributo al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per gli anni 1958 e 1959 e concessione di un contributo al Fondo speciale progetti per la assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati per l'anno 1959 (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (2292).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Elevazione del contributo al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite, per gli anni 1958 e 1959 e concessione di un contributo al Fondo speciale progetti per l'assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati per l'anno 1959 ».

L'onorevole Cantalupo, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CANTALUPO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, si tratta di un disegno di legge che ha già avuto l'approvazione della competente Commissione del Senato. Esso riguarda, in particolare, le zone depresse dei paesi sottosviluppati, con istituzione di uffici speciali e tecnici per la progettazione di impianti, di fognature, ospedali, porti, ecc. Ritengo superfluo soffermarmi sulla importanza del provvedimento e sulla necessità che esso venga approvato, perché attraverso l'aumento della sua partecipazione al fondo l'Italia sia ancora più efficacemente rappresentata.

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1960

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

RUSSO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo si onora chiedere l'approvazione del provvedimento, associandosi alle conclusioni dell'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

Il contributo di lire 70 milioni annui, previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 690, per la partecipazione dell'Italia al Fondo di assistenza tecnica ampliata delle Nazioni Unite per il quinquennio dal 1955 al 1959, è aumentato di lire 80 milioni per l'anno 1958 e di lire 180 milioni per l'anno 1959.

Non essendovi osservazioni o proposte di emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

È autorizzata la spesa di lire 375 milioni per la partecipazione dell'Italia al Fondo speciale progetti per l'assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati delle Nazioni Unite per l'anno 1959.

Non essendovi osservazioni o proposte di emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

All'onere complessivo di lire 635 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà per lire 80 milioni a carico dello stanziamento del capitolo n. 685 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1958-59; per lire 400 milioni con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per lo stesso esercizio 1958-59 e per lire 155 milioni a carico dello stanziamento del capitolo n. 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio finanziario 1959-60.

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4:

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme sull'indennità ministeriale al personale delle carriere direttive del Ministero degli affari esteri (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (2293).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sull'indennità ministeriale al personale delle carriere direttive del Ministero degli affari esteri ». Il provvedimento è stato approvato dalla competente Commissione del Senato della Repubblica.

L'onorevole Brusasca, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BRUSASCA, Relatore. Onorevoli colleghi, trattandosi di un provvedimento che migliora alcune situazioni del personale delle carriere direttive del Ministero degli affari esteri, credo sia opportuno dare la nostra approvazione. Si viene, in tal modo, a risolvere un problema di categoria, senza, tuttavia, aggravare con un onere finanziario eccessivo, il bilancio competente. Si tratta, anzi, di un onere assai modesto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

RUSSO, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo si associa alle conclusioni del Relatore e si onora sollecitare l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

A decorrere dal 1° luglio 1960 l'indennità di cui all'articolo unico del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 460, si computa sugli stipendi effettivamente spettanti nel tempo in cui essa viene percepita.

Poiché non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

L'indennità di cui all'articolo precedente è attribuita con egual decorrenza ai funzionari dei ruoli di tutte le carriere direttive del Ministero degli affari esteri.

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 3:

Agli effetti della presente legge il trattamento previsto per i capi di ufficio si applica

III LEGISLATURA — TERZA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1960

anche ai funzionari direttivi di coefficiente 500 e superiori addetti agli uffici dell'Amministrazione centrale.

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

All'onere di lire 66 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà per l'esercizio finanziario 1960-61 mediante riduzione dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto insieme all'altro provvedimento esaminato nella seduta odierna.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testé esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Elevazione del contributo al Fondo dell'assistenza tecnica ampliata delle Nazioni

Unite per gli anni 1958 e 1959 e concessione di un contributo al Fondo speciale progetti per l'assistenza tecnica ai Paesi sottosviluppati per l'anno 1959 » (Approvato dalla III Commissione del Senato) (2292):

Presenti e votanti	17
Maggioranza	9
Voti favorevoli	17
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

« Norme sull'indennità ministeriale al personale delle carriere direttive del Ministero degli affari esteri » (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (2293):

Presenti e votanti	17
Maggioranza	9
Voti favorevoli	17
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bartesaghi, Beltrame, Bettiol, Brusasca, Cantalupo, Codacci Pisanelli, Gui, Jervolino Maria, Martino Edoardo, Montini, Pajetta Gian Carlo, Pajetta Giuliano, Rossi Maria Maddalena, Rubinacci, Scarascia, Spadola e Spallone.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI